



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Comuni: Cossignano – Cupra Marittima – Massignano - Montefiore dell'Aso - Ripatransone
C.F. 82005290448 - Tel.0735/9234 e Fax 0735/99112
E mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it -Sito web: www.iscripatransone

C. I. 5

Ripatransone, 13 settembre 2016

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

p.c.: alla DSGA

LL.SS. e Sito Web

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ata.

Ritengo opportuno riportare all'attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità di natura contrattuale che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Si invitano le SS.LL., pertanto, ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei fiduciari di plesso.

LA RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus), a ciò formalmente delegato.

LA RESPONSABILITÀ RISULTA TANTO MAGGIORE QUANTO MINORE È L'ETÀ DELL'ALUNNO.

I DOCENTI hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni durante tutta la permanenza degli stessi nelle pertinenze scolastiche, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre ed al momento dell'uscita. Ciascun docente è tenuto a vigilare gli studenti nei locali dell'istituto ed attuare misure preventive ed organizzative disciplinari che ritenga le più idonee per tutelare l'incolumità degli studenti, in particolare vigilerà con la massima diligenza affinché gli studenti

- **STIANO LONTANI DA FONTI DI PERICOLO.**
- **RESTINO IN CLASSE AL CAMBIO DELL'ORA EVITANDO LA SOSTA NEI CORRIDOI,**
- **IN CASO DI COMPORTAMENTI A RISCHIO E/O ASSENZE INGIUSTIFICATE, VENGA NO SEGNALATI TEMPESTIVAMENTE ALL'UFFICIO DI DIRIGENZA E SEGRETERIA.**

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, pertanto in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze spaziali e/o temporali, non consentano il contemporaneo adempimento, il docente deve adempiere il dovere di vigilanza. In particolare, onde evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, si rammentano le situazioni in cui, di norma, è richiesta una maggiore diligenza nella sorveglianza:

- **All'ingresso fino al raggiungimento dell'aula;**
- **Nello svolgimento delle attività didattiche;**
- **Nei cambi di turno/aula;**
- **Alla ricreazione;**
- **All'uscita;**
- **Nelle visite/uscite/viaggi di istruzione;**
- **Nei confronti degli alunni diversamente abili.**

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- **risulta essere presente al momento dell'evento;**
- **dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.**

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici, in quelli di pertinenza o all'esterno ma organizzati e gestiti dall'istituzione scolastica), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. (artt. 2043, 2048 e 2047 del C. C.; art. 61 L.11/07/1980).

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dalle aule e lasciare incustodite le classi durante le ore di lezione, **in caso di grave necessità** il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi, di incaricare il collaboratore per la vigilanza temporanea.

I COLLABORATORI SCOLASTICI, in base all'orario ed al posto di servizio, effettuano la sorveglianza in ogni momento della giornata scolastica, in particolare nei momenti in cui è massima la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati

- nei casi di **momentanea ed occasionale assenza del docente, per particolari ed improcrastinabili urgenze;**
- **dai genitori all'ingresso e/o nel prescuola,**
- **dalla loro presenza nei locali scolastici per arrivo autonomo, per ritardi, per autorizzazioni speciali.**

I collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la sorveglianza su richiesta del docente.

I collaboratori sorvegliano, in particolare, gli accessi e la loro chiusura nel rispetto degli orari del plesso di servizio, i cortili e le pertinenze dell'edificio scolastico rispetto ai quali devono segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri; sorvegliano l'ingresso per evitare l'accesso di estranei e presidiano costantemente il piano di servizio senza allontanarsi, se non per esclusive esigenze di servizio o per esigenze impellenti. (In particolare, l'art. 47 c. 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA, in particolare, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo).

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I docenti **eccezionalmente** in ritardo sono tenuti ad avvisare la scuola per provvedere alla sorveglianza, salvo poi giustificare il ritardo con il fiduciario di plesso per effettuare il recupero.

L'orario di ingresso e di uscita vengono fissati in base agli orari definiti per ciascuna sede e portati a conoscenza dei genitori, **le porte di ingresso devono essere chiuse massimo dopo dieci minuti dall'inizio delle lezioni e rimanere chiuse per l'intero orario scolastico.**

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori all'interno dell'edificio scolastico. All'uscita possono essere ritirati all'interno dell'edificio oppure al portone d'ingresso, ove sono accompagnati dalle insegnanti o dai collaboratori scolastici;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile presso la segreteria dell'istituto;
- **in situazione di emergenza** si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo

- sostituito per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con il documento d'identità;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
 - le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica;
 - i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo in casi particolari valutati dalla dirigenza e per alunni che abbiano compiuto almeno l'11 ° anno d'età), utilizzando il modulo disponibile nella segreteria dell'istituto;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con il documento d'identità;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori ed autorizzata dalla dirigenza;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- I docenti della prima ora effettuano immediatamente l'appello e registrano le assenze e gli eventuali ritardi, registrano le giustificazioni (con certificato medico se superiori a cinque giorni) e segnalano tempestivamente in segreteria, anche attraverso i fiduciari di plesso, eventuali ritardi nelle giustificazioni e le assenze reiterate, per le opportune comunicazioni alle famiglie, anche in merito alla validità dell'anno scolastico.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza, che spetta ai docenti in servizio in collaborazione col collaboratore preposto al piano.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata e deve essere prestata la massima attenzione, senza perdere di vista gli studenti,
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- vigilare sulla possibile uscita dall'istituto, sull'ordinato accesso ai servizi;
- al termine dell'intervallo i docenti si cureranno di far rientrare gli studenti, senza indugi.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in *caso di assoluta necessità* e sempre uno alla volta, segnalando sul registro il nominativo e l'ora e controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è vietato l'allontanamento degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I fiduciari dei plessi e i collaboratori scolastici verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente la Dirigente Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Gaia Gentili

